



Azienda Unità Sanitaria Locale Bologna

Affidamento dei Servizi di Diagnostica Accreditata

2. Bozza di Convenzione

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi degli artt. 164, 165, 179, comma 3 e 183, comma 15 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e art. 8-*quinquies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. avente ad oggetto

Affidamento in concessione dei Servizi di Diagnostica Accreditata nei Poli di Casalecchio di Reno, Pieve di Cento, Molinella, S. Pietro in Casale e Crevalcore dell'AUSL Bologna

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

e

(...)

in seguito denominati, rispettivamente, “**Parte**” al singolare, o, congiuntamente, “**Parti**”.

L'anno (...), il giorno (...) del mese di (...), sono comparsi:

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, con sede in Bologna, via Castiglione n. 29, codice fiscale 02046911202, nella persona del Direttore Generale, (...), nato/a a (...), il (...), che agisce in qualità di rappresentante legale (“**AUSL**” o “**Concedente**”)

e

(...), in persona del (...), nato a (...), il (...), il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e rappresentanza di (...), con sede in (...), Via (...), n. (...), (P. IVA ...) (“**Concessionario**”)

PREMESSO CHE

1. La società Medipass S.r.l. (“**Proponente**”) ha presentato, ai sensi degli artt. 164, 165, 179, comma 3 e 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (“**Codice**”), in data (...), una proposta di concessione di servizi, relativi al Servizio di Diagnostica per Immagini Accreditata, consistente nell'erogazione di prestazioni diagnostiche di radiologia tradizionale, densitometria ossea, diagnostica senologica, ecografia ed ecocolor doppler, per pazienti ambulatoriali in regime di elezione ed urgenza, comprensivo dell'approvvigionamento e successiva manutenzione *full risk* delle apparecchiature radiologiche necessarie, nonché degli arredi e gli accessori pertinenti, e dell'approvvigionamento, messa in funzione e manutenzione del sistema informativo, necessario per la gestione ottimale dei dati ed il corretto svolgimento delle attività erogate (RIS, PACS e applicativo gestionale), per i poli dell'AUSL situati nei presidi di Casalecchio di Reno, Pieve di Cento, Molinella, S. Pietro in Casale e Crevalcore (“**Proposta**”).
2. La Proposta era corredata dai documenti richiesti dall'art. 183, comma 15 del Codice, segnatamente:
 - a) progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al servizio, comprensivo della specificazione delle caratteristiche della gestione, nella forma di un capitolato gestionale, redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice;
 - b) bozza di convenzione, con annessa matrice dei rischi;
 - c) piano economico-finanziario, asseverato, con evidenza delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta;
 - d) dichiarazioni relative al possesso dei requisiti, di cui al comma 17 dell'art. 183 del Codice;
 - e) garanzia, ai sensi dell'art. 93 del Codice, calcolata sul valore della concessione, e impegno del fideiussore a presentare, in caso di indizione della gara, la garanzia di cui all'art. 183, comma 15, quinto periodo del Codice, calcolata ai sensi dell'art. 183, comma 9, terzo periodo del Codice, nonché, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice.

3. La concessione di servizi, compendiata nella Proposta, includeva sia i principi del contratto, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ("**D.Lgs. 502**"), in relazione al servizio da svolgersi, in regime di accreditamento, a carico del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale ("**SSN/SSR**"), conformemente alle linee guida regionali in merito, sia lo svolgimento di servizi ulteriori, da rendere in regime privatistico da parte del concessionario, finalizzati al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, complessivamente intesa.
4. L'AUSL valutava positivamente la Proposta presentata, in quanto rispondente alla necessità della stessa di avvalersi di soggetti privati accreditati per soddisfare le esigenze dell'utenza del SSN/SSR residente nell'ambito territoriale dell'AUSL e di garantire l'efficienza dei servizi di diagnostica.
5. L'AUSL, con delibera (...) del (...), dichiarava la Proposta fattibile, ponendola in approvazione e nominando, contestualmente, il Proponente come promotore ("**Promotore**").
6. L'AUSL indiceva la gara per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice, con bando pubblicato sulla GUUE (...), e sui seguenti altri mezzi di pubblicazione (...).
7. In data (...), la commissione di gara individuava l'offerta presentata dalla società/RTI/altro (...) come quella economicamente più vantaggiosa.
8. [In caso di esercizio del diritto di prelazione: il Promotore non risultato aggiudicatario esercitava, nel termine previsto dall'art. 183, comma 15 del Codice, il diritto di prelazione, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'offerente primo in graduatoria e, dunque, subentrava a quest'ultimo, ottenendo l'aggiudicazione, come risulta da (...), in data (...)].
9. L'AUSL individuava come aggiudicataria/o la società/ RTI/altro (...), come risulta da (...), in data (...).
10. [**EVENTUALE**: L'aggiudicataria/o costituiva, in data (...), la società di progetto denominata (...), ai sensi dell'art. 184 del Codice, con le seguenti quote di partecipazione: (...). La società di progetto, subentrata *ex lege* nell'aggiudicazione, stipula il presente contratto e assume la qualifica di Concessionario a titolo originario.]
11. Il Concessionario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, mediante (...).
12. Il Concessionario ha provveduto a presentare idonea documentazione relativa al finanziamento degli interventi oggetto dell'investimento, impegnandosi a sottoscrivere il relativo contratto di finanziamento - o a presentare la documentazione attestante la disponibilità delle risorse necessarie, anche proprie - entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
13. Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. ("**Codice antimafia**"), si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del contratto, giusta l'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di (...), in data (...), Prot. N. (...), allegata al presente atto alla lettera "(...)".
14. Le Parti hanno stipulato apposito contratto di locazione relativo ai locali da adibirsi al servizio oggetto della Concessione, allegato al presente atto alla lettera "(...)", che disciplina i rispettivi diritti e obblighi, nonché l'importo del canone di locazione dovuto dal Concessionario all'AUSL.
15. Le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante apposita convenzione ("**Convenzione**"), la concessione di servizi avente i contenuti specificati nel seguito.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Le premesse e gli allegati, così come i documenti contrattuali, sottoscritti dalle Parti, ancorché non materialmente allegati alla Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla

Concessione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dall'art. 48 [OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI] della Convenzione.

3. Salvo ove diversamente indicato, nella Convenzione, il riferimento ai giorni si intende effettuato a giorni naturali e consecutivi, da computarsi escludendo il primo e comprendendo l'ultimo, a meno che quest'ultimo non cada in un giorno non lavorativo, nel qual caso la scadenza è posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Salvo che sia diversamente disposto nella Convenzione, i termini di seguito elencati hanno il seguente significato e si intendono declinati sia al singolare, sia al plurale:
 - a. **Accreditamento:** indica la procedura di cui all'art. 8-*quater* del D.Lgs. 502, e alle relative disposizioni regionali applicabili, finalizzata all'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN/SSR e prodromica alla possibilità di svolgere prestazioni sanitarie a carico del SSN/SSR.
 - b. **Agenda/e CUP:** indica lo strumento informatico utilizzato per gestire in maniera trasparente l'accesso alle prestazioni sanitarie rivolte ai pazienti esterni (prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio), mediante un calendario delle prenotazioni.
 - c. **Altre Autorizzazioni:** indica i pareri, le autorizzazioni e tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, diversi dall'Autorizzazione, necessari per la realizzazione degli Interventi.
 - d. **Apparecchiature Esistenti:** indica le apparecchiature già in uso presso i Locali, appartenenti al precedente gestore, elencate nell'Allegato ["2 - Capitolato apparecchiature"] al Capitolato Servizi e destinate ad essere rimosse, a cura del precedente gestore, entro la data del Verbale di Consegna.
 - e. **Apparecchiature Gestite:** indica le Apparecchiature Radiologiche e le componenti del Sistema Informativo, oggetto di gestione e di Manutenzione Full Risk, da parte del Concessionario.
 - f. **Apparecchiature Minime:** indica le Apparecchiature Radiologiche, nonché gli Arredi e Accessori, che il Concessionario deve mettere a disposizione ai fini dell'avvio del Servizio, ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Servizi in tema di dotazione minima per ogni Polo, come risultante a valle dell'Offerta.
 - g. **Apparecchiature Radiologiche:** indica le dotazioni tecnologiche necessarie all'espletamento del Servizio, di cui all'art. [2.2] del Capitolato Servizi, rispondenti alle specifiche tecniche di cui all'Allegato ["2 - Capitolato apparecchiature"] al Capitolato Servizi, messe a disposizione dal Concessionario.
 - h. **Arredi e Accessori:** indica tutti gli elementi accessori a corredo delle Apparecchiature Radiologiche e del Sistema Informativo, per permettere l'ottimale erogazione delle prestazioni previste nel Servizio, ivi compresi gli ausili di movimentazione dei pazienti con difficoltà motorie, secondo un elenco di beni che gli offerenti dovranno presentare in fase di Gara.
 - i. **ASA:** indica l'assistenza specialistica ambulatoriale.
 - j. **Attività Private Autorizzate:** indica le attività e prestazioni sanitarie, non a carico del SSN/SSR, che il Concessionario può svolgere nei Locali, previa notifica al Concedente, e purché le stesse non siano incompatibili con lo svolgimento del Servizio secondo i LS, come descritto nel Capitolato Servizi.
 - k. **AUSL, o Azienda:** indica l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna.
 - l. **Autorizzazione:** indica la procedura di cui all'art. 8-*ter* del D.Lgs. 502, richiesta per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.
 - m. **Bando:** indica il bando che il Concedente ha pubblicato, ai sensi del Codice, per l'affidamento della Concessione.

- n. **Budget:** indica il tetto massimo di importo rimborsabile al Concessionario a carico del SSN/SSR per il Servizio, come disciplinato nel Capitolato Servizi, fatto salvo quanto previsto in tema di Extrabudget.
- o. **Canone di locazione:** indica l'importo che il Concessionario dovrà versare all'AUSL per la locazione dei Locali, ai sensi del Contratto di Locazione.
- p. **Capitolato Servizi:** indica il documento, inclusivo dei relativi allegati, posto a base di Gara, come eventualmente modificato in sede di Offerta, che regola le modalità di erogazione del Servizio e delle prestazioni comprese nel perimetro della Concessione.
- q. **Cod. Civ.:** indica il Codice Civile.
- r. **Codice:** indica il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., rubricato "*Codice dei contratti pubblici*".
- s. **Codice antimafia:** indica il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., recante il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*".
- t. **Comitato tecnico di monitoraggio:** indica il comitato, di cui all'art. 34 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] della Convenzione.
- u. **Concedente:** indica l'AUSL.
- v. **Concessionario:** indica l'aggiudicatario della Gara, o la Società di Progetto, che subentrerà allo stesso, acquisendo, a titolo originario, il titolo di Concessionario.
- w. **Concessione:** indica l'insieme dei reciproci diritti e obblighi costituenti il rapporto contrattuale tra Concedente e Concessionario, come regolati dalla Convenzione.
- x. **Contratto di Locazione:** indica il contratto stipulato tra AUSL e Concessionario, contestualmente alla stipula della Convenzione, volto alla messa a disposizione dei Locali per il Servizio e per le Attività Private Autorizzate.
- y. **Convenzione:** indica il presente contratto, che sarà concluso [con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme applicabili], in [forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Concedente o mediante scrittura privata], al fine di disciplinare le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione.
- z. **CUP:** indica il Centro Unico di Prenotazione, ossia il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire l'intera offerta sanitaria (SSN, regime convenzionato, intramoenia, ecc.). L'AUSL si avvale del CUP metropolitano gestito dalla società *in house* CUP 2000 Società Consortile per Azioni partecipata dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Aziende Sanitarie regionali, dall'Istituto Ortopedico Rizzoli e dal Comune di Ferrara.
- aa. **Direttore dell'Esecuzione o DEC:** indica il direttore dell'esecuzione, preposto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice e delle Linee Guida, al controllo sulla regolare esecuzione della Concessione in fase di gestione, e alla verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal Concessionario in conformità della Convenzione, della Documentazione di gara, del Capitolato Servizi e delle norme applicabili.
- bb. **Direttore del Servizio:** indica il soggetto, nominato dal Concessionario, ai sensi dell'art. 10 [SOGGETTI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE] della Convenzione, incaricato di coordinare la prestazione del Servizio e di tenere i rapporti con il DEC designato dal Concedente.
- cc. **D.Lgs. 81/08:** indica il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- dd. **D.Lgs. 502:** indica il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., recante il riordino della disciplina sanitaria.
- ee. **DM Direzione Lavori:** indica il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 7 marzo 2018, n. 49 e ss.mm.ii., come modificato, o sostituito da successivi atti normativi o regolamentari.
- ff. **DM Garanzie:** indica il Decreto Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n.

- 31, recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e ss.mm.ii.
- gg. **Documentazione di Gara:** indica, complessivamente, i documenti e gli allegati posti a base di Gara dall’AUSL per l’affidamento della Concessione.
- hh. **Documenti di Finanziamento:** indica il contratto di finanziamento, o altro accordo vincolante, o altro atto mediante il quale il Concessionario ottiene i finanziamenti necessari per realizzare gli investimenti previsti nella Concessione, eventualmente concluso o prodotto dal Concessionario, attestante la disponibilità delle risorse necessarie. Tali risorse possono essere reperite dal Concessionario in tutte le forme (*equity*, finanziamento in *project financing*, *corporate financing*, *leasing*), compreso sotto forma di risorse proprie.
- ii. **DURC:** indica il documento unico di regolarità contributiva.
- jj. **DUVRI Contrattuale:** indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08, concordato all’avvio dell’esecuzione contrattuale tra Concedente e Concessionario.
- kk. **Equilibrio Economico-Finanziario:** indica l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e dei costi di gestione della Concessione, identificato in relazione agli Indicatori di Equilibrio. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. fff) del Codice, per «*equilibrio economico e finanziario*» si intende la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per «*convenienza economica*» si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito. Per «*sostenibilità finanziaria*» si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.
- ll. **Esame/i:** indica le singole prestazioni diagnostiche erogate nell’ambito del Servizio.
- mm. **Extrabudget:** indica il *budget* supplementare assegnato al Concessionario per l’esecuzione di Esami ulteriori, rispetto al Piano di produzione, richiesti dall’AUSL.
- nn. **Fatto del Concedente:** indica ogni evento imputabile al Concedente, o, comunque, ascrivibile alla sua responsabilità, anche in funzione dell’allocazione dei rischi sintetizzata nella Matrice dei rischi, che può determinare la necessità di garantire il ripristino dell’Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, ai sensi dell’art. 9 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione. Nello specifico, esso può manifestarsi in occasione di:
- i. inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della Convenzione;
 - ii. fatto imputabile al Concedente che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni, ai sensi della Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o obbligazioni ai sensi di legge o della Convenzione;
 - iii. richiesta di variante, e/o integrazione degli Interventi, delle Apparecchiature Radiologiche, delle componenti del Sistema Informativo, o del Servizio, anche in relazione ad eventuali modifiche rispetto al Budget, ovvero ogni altra richiesta tale da creare una Variazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione.
- oo. **Forza Maggiore:** indica ogni evento, o circostanza, al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario e del Concedente, da cui derivi per il Concessionario l’impossibilità, anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni, ai sensi della Convenzione, o, comunque, la mancata prestazione degli Esami, per effetto di:
- i. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l’adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione;
 - ii. sabotaggio e vandalismo;
 - iii. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

- iv. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
 - v. epidemie, contagi e pandemie;
 - vi. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
 - vii. impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari, quali, ad esempio, l'alimentazione elettrica, gas o acqua, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della Convenzione;
 - viii. è assimilata alla Forza Maggiore l'ipotesi in cui le Altre Autorizzazioni, non siano rilasciate, o siano rilasciate in tempi più lunghi di quelli indicati all'art. 17 [APPROVAZIONI E AUTORIZZAZIONI] della Convenzione, per cause non imputabili al Concedente, né al Concessionario.
- pp. **Gara**: indica la procedura di gara indetta dall'AUSL per l'affidamento della Concessione.
- qq. **GDPR**: indica il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
- rr. **Indicatori di Equilibrio**: indica
- i. l'indicatore della sostenibilità finanziaria, ossia *Debt Service Cover Ratio* - "DSCR", e
 - ii. gli indicatori di redditività, ossia il Tasso Interno di Rendimento - "TIR" e Valore Attuale Netto - "VAN" - dell'Azionista e/o del Progetto (a seconda che sia costituita la Società di Progetto, o meno), rappresentativi dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione,
- quali evidenziati nel PEF contrattuale.
- ss. **Interventi**: indica gli interventi di posa in opera e installazione necessari per l'avvio clinico delle Apparecchiature Radiologiche e degli Arredi e Accessori, nonché del Sistema Informativo, come previsto nel Capitolato Servizi. Tali Interventi, in ogni caso, non devono modificare né la struttura, né la destinazione d'uso dei Locali. Gli Interventi sono:
- i. **Interventi Prodromici**: ossia relativi all'installazione delle Apparecchiature Minime, necessarie all'avvio del Servizio, ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Servizi in tema di dotazione minima di Apparecchiature Radiologiche per ogni Polo, come risultante dall'Offerta, e
 - ii. **Interventi Successivi**: ossia relativi all'eventuale piano di sostituzione, o integrazione, delle Apparecchiature Gestite, previsto in sede di Offerta, con le relative tempistiche;
- tt. **LG Monitoraggio**: indica le Linee Guida n. 9 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti «*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*» e ss.mm.ii..
- uu. **Linee Guida**: indica tutti gli atti e i provvedimenti emessi in attuazione del Codice, comprese le LG Monitoraggio e il DM Direzione Lavori, vigenti e applicabili nel periodo di validità della Concessione.
- vv. **Locali**: indica i locali, all'interno di ciascuno dei Poli, dedicati allo svolgimento del Servizio.
- ww. **LS**: indica i livelli qualitativi *standard* minimi, previsti nel Capitolato Servizi, che devono essere garantiti da parte del Concessionario, nel corso della Concessione, affinché sia assicurata l'adeguatezza del Servizio, come specificati nel Capitolato Servizi.
- xx. **Manutenzione Full Risk**: indica la manutenzione delle Apparecchiature Gestite e comprende tutte le procedure di manutenzione preventiva e di manutenzione correttiva, incluse le parti di ricambio, laddove non specificamente escluse, le spese di viaggio, di trasferta, di manodopera e gli oneri accessori.
- yy. **Matrice dei rischi**: indica la tabella descrittiva che identifica i rischi della Concessione e ne cristallizza l'allocazione a ciascuna delle Parti, allegata alla Convenzione, *sub* (...).
- zz. **Nomenclatore Regionale**: indica il nomenclatore tariffario della Regione Emilia Romagna

- vigente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della Gara.
- aaa. **Normativa Privacy:** indica il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., in particolare come adeguato al GDPR, ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
- bbb. **Offerta:** indica l'offerta presentata in sede di Gara dall'aggiudicatario, allegata alla Convenzione, *sub* (...).
- ccc. **Parti:** indica Concedente e Concessionario, congiuntamente intesi.
- ddd. **PEC:** indica la posta elettronica certificata.
- eee. **PEF contrattuale:** indica il piano economico-finanziario del Concessionario - asseverato da (...) e allegato alla Convenzione *sub* (...) -, che identifica l'Equilibrio Economico-Finanziario al momento dell'aggiudicazione e i presupposti e condizioni di base dello stesso.
- fff. **Piano di produzione:** indica il "*Piano di produzione ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE*", ossia il numero e la tipologia di Esami di riferimento per il Servizio, su base annuale - relativo alla sola attività svolta in Accreditamento, convenzionata con il Concedente, al netto di quella erogata a favore di altre Aziende USL o fuori dal SSN/SSR -, come disciplinato nel Capitolato Servizi.
- ggg. **Poli:** indica i presidi dell'AUSL, quali Poliambulatori/Case della Salute, in cui sarà svolto il Servizio, ossia: Casalecchio di Reno, Pieve di Cento, Molinella, S. Pietro in Casale e Crevalcore.
- hhh. **Prestazioni Funzionali:** indica le prestazioni funzionali allo svolgimento del Servizio, quali indicate nel Capitolato Servizi.
- iii. **Raggruppamento:** indica un raggruppamento di prestazioni omogenee rispetto alla modalità di diagnostica per immagini utilizzata nel Piano di produzione, quali: diagnostica ecografica, diagnostica vascolare, diagnostica cardiologica e altra diagnostica.
- jjj. **Referente del Servizio:** indica il soggetto nominato dal Concessionario, ai sensi dell'art. 10 [SOGGETTI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE] della Convenzione, che avrà il compito di gestire i rapporti con il DEC dell'AUSL, con i liberi professionisti contrattati dal Concessionario, con le aziende terze (es. aziende appaltatrici per la pulizia) e con la UOC Fisica Sanitaria dell'AUSL per gli aspetti operativi e di coordinamento riguardanti le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal Capitolato Servizi.
- kkk. **Revisione:** indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 9 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione, ferma restando la permanenza dei rischi allocati in capo al Concessionario.
- lll. **RUP:** indica il responsabile unico del procedimento, nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento e della corretta esecuzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 31 e 101 del Codice e delle Linee Guida.
- mmm. **Servizio:** indica il Servizio di Diagnostica per Immagini Accreditata, consistente nell'erogazione di prestazioni diagnostiche di radiologia tradizionale, densitometria ossea, diagnostica senologica, ecografia ed ecocolor doppler, per pazienti ambulatoriali in regime di elezione ed urgenza, comprensivo delle Prestazioni Funzionali, oggetto della Concessione.
- nnn. **Sistema Informativo:** indica le dotazioni *software* e *hardware* e le relative funzionalità necessarie all'espletamento del Servizio secondo quanto previsto dal Capitolato Servizi.
- ooo. [eventuale - **Società di Progetto o SPV:** indica (indicare la denominazione precisa), partecipata dai soggetti (indicare la denominazione precisa), costituita ai sensi dell'art. 184 del Codice, subentrata all'aggiudicatario, acquisendo, a titolo originario, la posizione di Concessionario].
- ppp. **SSN/SSR:** indica il Servizio Sanitario Nazionale/Regionale.
- qqq. **Tariffa Media Complessiva:** indica la media pesata calcolata sulla base delle TMPB

- (come espresse nel Capitolato Servizi), rispetto al *mix* di prestazioni di riferimento.
- rrr. **Tariffa media ponderata di un Raggruppamento (detto anche “Branca”) di prestazioni (o TMPB):** indica la media delle tariffe delle prestazioni con riferimento al Nomenclatore Regionale, pesate sulla numerosità di procedure all'interno del singolo Raggruppamento, come individuata nel Capitolato Servizi.
- sss. **Tariffa/e Offerta:** indica la/e tariffa/e fissa/e risultante/i dalla Gara, mediante uno sconto fisso sul Nomenclatore Regionale, secondo la metodologia illustrata nel Capitolato Servizi, applicabile/i agli Esami svolti nell’ambito del Servizio, a carico del SSN/SSR, quale eventualmente ricalcolata in seguito a una modifica del Nomenclatore Regionale, con le modalità di cui al Capitolato Servizi, ferma restando l’applicazione dell’art. 9.4, lett. d) della Convenzione.
- ttt. **Variazione dell’Equilibrio o Variazione:** indica la variazione dei presupposti, e/o delle condizioni di equilibrio, della Concessione, che dia luogo a una modifica assoluta, riferita al TIR del Progetto, oltre lo 0,2 p.p. (zero virgola due punti percentuali), rispetto alle condizioni di equilibrio evidenziate nel PEF contrattuale. Tale percentuale non si applica nei casi in cui la Variazione sia determinata da una variante in aumento delle Apparecchiature Gestite, degli Interventi o del Servizio, richiesta dal Concedente. Nel caso di modifica delle tariffe del Nomenclatore Regionale, si considerano Variazioni, suscettibili di dare luogo alla Revisione, solo le modifiche che superano le soglie indicate all’art. 9.4, lett. d) della Convenzione.
- uuu. **Verbale di Consegna:** indica il verbale, redatto ai sensi dell’art. 15 [CONSEGNA DEI LOCALI] della Convenzione.
- vvv. **Verifica di Conformità:** indica la verifica svolta dal Concedente, al termine della Concessione, ai sensi dell’art. 102 del Codice, finalizzata all’emissione del relativo certificato, che attesta che l’oggetto della Concessione, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

Art. 3 - NORME APPLICABILI

1. La Concessione è regolata dalla legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice, le Linee Guida e le fonti regionali, eventualmente, vigenti in materia. Inoltre, la prestazione del Servizio - ricomprendendo, al proprio interno, un rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 8-*quinquies* del D.Lgs. 502 - è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 502 e delle norme di attuazione dello stesso, a livello nazionale e regionale.
2. In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le disposizioni della Convenzione e quelle previste nel Capitolato Servizi, prevalgono le disposizioni del Capitolato Servizi. In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le obbligazioni previste nella Convenzione, o nel Capitolato Servizi e quelle indicate nell’Offerta, prevalgono le previsioni dell’Offerta.

Art. 4 - CONDIZIONI GENERALI

1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
2. Il Concessionario, in particolare:
 - a. è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
 - b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali, non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c. è in possesso, al momento della stipula della Convenzione, dei requisiti generali e specifici

dichiarati in sede di Gara, nonché di tutti i titoli, le qualifiche e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa. In particolare, il Concessionario è in possesso dei requisiti per ottenere l'Accreditamento ai fini dello svolgimento del Servizio.

3. Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario (né di ciascuno dei soci, o dei componenti del Concessionario, nel caso in cui sia stata costituita la SPV), che possa pregiudicarne la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione.
4. Alla data di stipula della Convenzione, nessun ricorso avente ad oggetto l'annullamento, e/o la sospensione, dell'aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.
5. Alla data di stipula della Convenzione, i Locali sono liberi da vincoli ostativi allo svolgimento delle attività previste nella stessa.

Art. 5 - OGGETTO

1. Oggetto della Concessione è la gestione, presso i Poli, del Servizio, come disciplinato nel Capitolato Servizi.
2. La descrizione analitica del Servizio, nonché delle Prestazioni Funzionali e l'articolazione delle stesse, in relazione al Servizio e agli Interventi, è contenuta nel Capitolato Servizi, comprensivo dei relativi allegati, che costituisce parte integrante della Convenzione.

Art. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha la durata complessiva di anni 8 (otto), a decorrere dalla data del Verbale di Consegna, di cui all'art. 15 [CONSEGNA DEI LOCALI] della Convenzione.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a) del Codice non è ammessa la proroga della Concessione. Sussiste, tuttavia, l'obbligo, per il Concessionario, di garantire l'erogazione del Servizio, su richiesta del Concedente, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle eventuali operazioni di gara volte all'affidamento a un nuovo concessionario, o alla riassunzione diretta dello stesso, da parte del Concedente.
3. La proroga della Concessione può essere richiesta solo in funzione della Revisione, ai sensi dell'art. 9 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione, o in caso di sospensioni, ai sensi di quanto previsto agli artt. 23 [FORZA MAGGIORE] e 24 [SOSPENSIONI] della Convenzione, oppure per consentire al Concedente di procedere a quanto necessario per riaffidare la Concessione, ai sensi del comma precedente del presente articolo.

Art. 7 - SOCIETÀ DI PROGETTO

[EVENTUALE]: laddove il Concessionario abbia usufruito della facoltà, ai sensi dell'art. 184 del Codice, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile]

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipulazione della Convenzione, dichiara e garantisce quanto segue:
 - a. il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto, ai sensi dell'art. 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare in cifre e in lettere], interamente sottoscritto e versato nella misura del (...)% [indicare in cifre in lettere];
 - b. la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci: - (nome del Socio) (...) (quota % di partecipazione); - (nome del Socio) (...) (quota % di partecipazione); - (nome del Socio) (...) (quota % di partecipazione);
 - c. ferma restando la quota di partecipazione alla Società di Progetto, i soci cui sono affidate direttamente le prestazioni sono tenuti ad eseguirle nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione, dichiarati in sede di Offerta. Resta ferma la possibilità di ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art. 174 del Codice, se dichiarato in sede di Offerta.

2. Il Concessionario si impegna, altresì, a comunicare:
 - a. la composizione sociale della Società di Progetto, quale risulta dal libro dei soci, o da visura camerale aggiornata, ove, ferme restando le condizioni di cui all'art. 184 del Codice, la stessa fosse modificata rispetto alla composizione di cui al comma precedente del presente articolo;
 - b. mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e all'Accreditamento, in relazione alla fase di avanzamento e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni di cui alla Convenzione;
 - c. comunicare al Concedente, senza indugio, ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario, posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, o dell'Accreditamento, e a porvi rimedio non appena possibile e, comunque, entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.
3. La cessione delle quote, ai sensi dell'articolo 184, comma 3 del Codice, nonché il mutamento della compagine sociale, sono ammessi nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto, sino alla data della Verifica di Conformità, salvo modifiche, ai sensi degli artt. 48, commi 17, 18 e 19 e 175, comma 1, lett. d) del Codice;
 - b. l'ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto, da parte di un nuovo socio, è ammesso in aggiunta ai soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, oltre che nelle ipotesi di cui alla lett. a del presente comma. Il soggetto indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti generali e, se subentrato in sostituzione, di qualificazione, previa autorizzazione del Concedente, entro il termine di (...) giorni dalla relativa comunicazione effettuata dal Concessionario, ai sensi dell'art. 46 [COMUNICAZIONI] della Convenzione. È facoltà del Concedente negare, entro il suddetto termine, l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto che si oppongono all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, l'ingresso del nuovo socio si intenderà accettato;
 - c. le banche e gli altri investitori istituzionali, che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono entrare nella, e uscire dalla, compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornire tempestiva comunicazione al Concedente.
4. La cessione delle partecipazioni dei soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quali, a titolo meramente esemplificativo, le operazioni di fusione, scissione, trasformazione, cessioni di azienda, sono subordinate all'autorizzazione preventiva del Concedente, da rilasciare nei tempi e nei modi di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo. In nessun caso è ammessa una modifica soggettiva che non garantisca il mantenimento, per l'intera durata della Concessione, dei requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione (commisurati allo stato di avanzamento dell'esecuzione della stessa) e dell'Accreditamento.

SEZIONE II – EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO, RISCHIO E REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE

Art. 8 - PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. La disciplina della Concessione si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico-Finanziario, cristallizzato nel PEF contrattuale, sulla base dei presupposti e delle condizioni previsti nel PEF contrattuale, nonché in ossequio all'allocazione dei rischi, riportata nella Matrice dei rischi, allegata alla Convenzione *sub* (...).

2. Ai sensi dell'art. 165 del Codice, i ricavi di gestione del Concessionario provengono, esclusivamente, dalla "vendita dei servizi resi al mercato", ossia dall'erogazione degli Esami agli utenti, nell'ambito del SSN/SSR e al di fuori dello stesso, non essendo previsto alcun contributo pubblico, né alcun canone. Il Concessionario assume su di sé il rischio operativo, costituito, in specifico, da:
- rischio di domanda, in relazione alla quantità di Esami svolti dal Concessionario nell'ambito del Servizio, ossia a Tariffa e all'interno del Budget, così come disciplinato nel Capitolato Servizi, nonché la quantità di Attività Private Autorizzate, svolte al di fuori del SSN/SSR, secondo quanto previsto dal Capitolato Servizi;
 - rischio di disponibilità, relativo alla costante disponibilità delle Apparecchiature Gestite, compreso il Sistema Informativo, degli Arredi e Accessori e del Servizio, secondo i LS stabiliti nel Capitolato Servizi. In particolare, il rischio si concretizza in relazione alla possibilità di aumento dei costi per la Manutenzione Full Risk delle Apparecchiature Gestite, compresa la loro eventuale sostituzione, e, in generale, dei costi necessari a garantire i LS del Servizio, sotto il profilo della gestione, delle tempistiche legate agli Esami (liste d'attesa, Agende CUP e refertazione) e del personale utilizzato;
 - rischi di investimento, legati all'approvvigionamento delle Apparecchiature Radiologiche, degli Arredi e Accessori e delle componenti del Sistema Informativo, nonché alla realizzazione degli Interventi, nei tempi e con i costi preventivati;
 - tutti gli altri rischi derivanti dall'erogazione del Servizio, in particolare il rischio clinico;
 - il rischio di finanziamento della Concessione;
- il tutto come meglio specificato nella Matrice dei rischi, allegata alla Convenzione *sub* (...).

Art. 9 - REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE

- Gli elementi indicati all'art. 8 [PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO] della Convenzione costituiscono i presupposti dell'Equilibrio Economico-Finanziario.
- Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è espresso, in particolare, dai seguenti Indicatori di Equilibrio, contenuti nel PEF contrattuale:
 - Tasso Interno di Rendimento del progetto, pari a 6,22% (sei virgola ventidue per cento);
 - Valore Attuale Netto del progetto, pari a € 8.920,00 (Euro ottomilanovecentoventi/00);
 - Debt Service Cover Ratio (DSCR)* medio, pari a 1,46x (uno virgola quarantasei) [solo in caso di ricorso ad un finanziamento in *project finance*];
 - durata della Concessione, pari a 8 (otto) anni.
- Qualora si riscontri una Variazione dell'Equilibrio, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia e ferma restando la permanenza dei rischi allocati in capo al Concessionario, le Parti convengono di procedere alla Revisione del PEF contrattuale e della Convenzione, sempreché la Variazione dell'Equilibrio sia determinata da eventi non imputabili al Concessionario.
- Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
 - eventi di Forza Maggiore, di cui all'art. 2 [DEFINIZIONI], lett. oo) della Convenzione;
 - Fatto del Concedente, di cui all'art. 2 [DEFINIZIONI], lett. nn) della Convenzione;
 - l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione degli Interventi - in particolare, sui costi o i tempi degli stessi -, nonché sull'erogazione del Servizio, con l'esclusione delle eventuali modifiche del Nomenclatore Regionale;
 - variazioni alle tariffe del Nomenclatore Regionale, in aumento o diminuzione, rispetto a quelle in vigore al momento della sottoscrizione della Convenzione, tali da generare una modifica, in valore assoluto:
 - della Tariffa Media Complessiva superiore al 1% (uno per cento), oppure
 - della singola tariffa superiore al 10%.
- Al verificarsi di una Variazione dell'Equilibrio, dovuta a una delle fattispecie, di cui al comma 4 del presente articolo, al fine di avviare la relativa procedura di Revisione, il Concessionario ne dà

comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato la Variazione dell'Equilibrio, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

- a. PEF contrattuale, in formato editabile, in disequilibrio;
 - b. PEF contrattuale, in formato editabile, che riproduce la proposta di Revisione;
 - c. relazione esplicativa al PEF contrattuale revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di Revisione;
 - d. relazione dimostrativa dell'evento non imputabile al Concessionario e dei maggiori oneri da esso derivanti;
 - e. schema di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF contrattuale revisionato.
6. La Revisione è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno, o più, eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla Revisione.
7. Qualora non raggiungano un accordo sulla Revisione, le Parti possono recedere dalla Convenzione, in attuazione dell'art. 165, ultimo comma del Codice. In tal caso, si applica l'art. 43 [RECESSO] della Convenzione.
8. Nel caso di richiesta, da parte dell'AUSL, di varianti che comportino un aumento degli investimenti, o dei costi del Concessionario, per Apparecchiature Radiologiche, Apparecchiature Gestite, Prestazioni Funzionali, o Esami compresi nel Servizio, ai sensi di quanto previsto all'art. 175 del Codice e all'art. 35 [MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA] della Convenzione, si può procedere, indipendentemente dalla percentuale di alterazione degli indicatori della Variazione dell'Equilibrio, di cui alle definizioni dell'art. 2 [DEFINIZIONI], lett. tt) della Convenzione, mediante Revisione del PEF. Alternativamente, in tali casi, si può procedere mediante il pagamento, da parte dell'AUSL, degli importi corrispondenti alla variante, senza attivare il meccanismo di Revisione, di cui al presente articolo.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

Art. 10 - SOGGETTI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, nomina e comunica all'AUSL un soggetto adeguatamente qualificato come Direttore del Servizio, unico interlocutore del RUP e del DEC dell'AUSL, per tutta la durata della Concessione.
2. Inoltre, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario nomina e comunica all'AUSL un soggetto adeguatamente qualificato come Referente del Servizio, con il compito di gestire i rapporti con il DEC dell'AUSL, con i liberi professionisti contrattati dal Concessionario, con le aziende terze e con la UOC Fisica Sanitaria dell'AUSL per gli aspetti operativi e di coordinamento riguardanti le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro.
3. In caso di indisponibilità, a qualsiasi causa dovuta, del Direttore o del Referente del Servizio, per più di 4 (quattro) settimane, o di sua sostituzione, il Concessionario deve darne comunicazione al Concedente, con le formalità di cui all'art. 46 [COMUNICAZIONI] della Convenzione.

Art. 11 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

1. Preliminarmente all'avvio del Servizio, secondo quanto previsto dall'art. 16 [AVVIO DELL'ESECUZIONE] della Convenzione, il Concessionario deve ottenere l'Accreditamento, al cui ottenimento è subordinata l'efficacia delle previsioni della Convenzione.
2. All'avvio del Servizio, il Concessionario ha l'obbligo di garantire, a proprie spese e nei termini previsti dalla Convenzione, l'erogazione del Servizio, così come meglio dettagliata nell'Offerta e nel Capitolato Servizi.

3. Il Concessionario si obbliga, in particolare, a:
 - a. dotarsi delle Apparecchiature Radiologiche, delle componenti del Sistema Informativo, degli Arredi e Accessori e di tutto quanto necessario ai fini dell'erogazione del Servizio, in conformità con quanto stabilito nel Capitolato Servizi e nei relativi allegati, secondo quanto previsto in sede di Offerta;
 - b. realizzare gli Interventi, sia quelli Prodromici all'avvio del Servizio, sia quelli Successivi, eventualmente previsti in sede di Offerta, secondo quanto previsto nel Capitolato Servizi, rispettando le tempistiche indicate nel cronoprogramma presentato in sede di Offerta;
 - c. ottenere le Altre Autorizzazioni necessarie per la messa in esercizio e la conduzione delle Apparecchiature Gestite e l'eventuale Autorizzazione - ove necessario - per le prestazioni sanitarie da svolgere come Attività Private Autorizzate, nel caso in cui queste non siano già incluse nell'Autorizzazione dei Locali, in capo al Concedente;
 - d. garantirsi la disponibilità dei Locali, rispettando tutte le previsioni del Contratto di Locazione, in particolare versando il Canone di locazione, o, in caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del Contratto di Locazione, a ottenere la disponibilità di locali alternativi per l'espletamento del Servizio;
 - e. garantire la Manutenzione Full Risk delle Apparecchiature Gestite;
 - f. erogare il Servizio secondo le migliori prassi e in ossequio al Capitolato Servizi e all'Offerta, nonché alle procedure vigenti nel territorio dell'AUSL per il Servizio in regime di Accredimento;
 - g. utilizzare con la normale diligenza le attrezzature e i beni strumentali alla Concessione, di proprietà della - o in uso alla - AUSL, obbligandosi a provvedere alla buona conservazione degli stessi;
 - h. presentare al Concedente copia dei Documenti di finanziamento entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione.
4. Il Concessionario, nell'ambito delle modalità di svolgimento del Servizio, deve costantemente aver cura di non arrecare danni, o pregiudizi, a cose, o persone, al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento.

Art. 12 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. Il Concessionario si impegna al rispetto delle norme in materia di lavoro - compreso il rispetto della contrattazione collettiva applicabile -, previdenza, antinfortunistica e radioprotezione e garantisce che siano applicate ai propri dipendenti e collaboratori condizioni retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali, ove applicabili, in base alle categorie ed al luogo di svolgimento delle attività.
2. In particolare, il Concessionario applica al proprio personale dipendente, impiegato nell'esecuzione della Concessione, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto della Concessione.
3. Ai sensi dell'art. 30 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, relativo a personale dipendente - del Concessionario, o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'articolo 174 del Codice -, impiegato nell'esecuzione della Concessione, il Concedente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, se del caso, la cassa edile.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, di cui al comma 2 del presente articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e, in ogni caso, il Concessionario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata, formalmente e motivatamente, la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute al Concessionario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, ai sensi dell'articolo 174 del Codice.

5. In ogni caso, sull'importo netto del corrispettivo a carico del Concedente è operata, in relazione a ciascuna delle scadenze di versamento del Canone, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Concedente del certificato di Verifica di Conformità, di cui all'art. 45 [VERIFICA DI CONFORMITÀ] della Convenzione, previo rilascio del DURC.
6. Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08, è stato redatto, ed è allegato alla Convenzione - Allegato (...) - il DUVRI Contrattuale, cui il Concessionario deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività.
7. Il Concessionario si impegna, altresì, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, elencate nell'Allegato X al Codice.

Art. 13 - OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente assume l'obbligo di mettere a disposizione del Concessionario i Locali, nonché - nella misura strettamente necessaria - gli altri spazi accessori ai Locali (es. parcheggi, corridoi, aree attigue utilizzate per movimentazione merci), all'interno dei Poli, necessari ai fini della realizzazione degli Interventi, liberi da vincoli e oneri - contrattuali, o di altro tipo -, che possano impedire, o ridurre, lo svolgimento degli Interventi, in genere. Il Concedente si obbliga, in particolare, a fare in modo che il gestore uscente rimuova le Apparecchiature Esistenti entro la data del Verbale di Consegna.
2. Il Concedente dichiara di aver ottenuto l'Autorizzazione per i Locali e le attività sanitarie da svolgersi presso gli stessi, con riferimento, in particolare, alle attività di diagnostica incluse nel Servizio. Al contempo, il Concedente si obbliga a mantenere e, se del caso, a rinnovare tale Autorizzazione in modo da garantirne l'operatività per tutta la durata della Concessione.
3. Per quanto riguarda la disponibilità dei Locali, il Concedente e il Concessionario hanno stipulato, contestualmente alla Convenzione, il Contratto di Locazione, di cui all'Allegato (...) alla Convenzione, volto a consentire l'uso dei Locali per lo svolgimento del Servizio e delle Attività Private Autorizzate.
4. Il Concedente si impegna a non ostacolare in alcun modo lo svolgimento del Servizio e delle Attività Private Autorizzate nei Locali, ai sensi dell'art. 22 [ATTIVITÀ PRIVATE AUTORIZZATE] della Convenzione, fatti salvi i poteri di vigilanza e controllo, di cui all'art. 33 [POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLI DEL CONCEDENTE IN CORSO DI ESECUZIONE] della Convenzione.
5. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, a titolo di Tariffa Offerta, ai sensi dell'art. 27 [PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE] della Convenzione, per gli Esami che rientrano nel Budget, e nell'eventuale Extrabudget, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

Art. 14 - ULTERIORI ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente è tenuto ad espletare ogni attività di sua competenza diretta al conseguimento dell'oggetto della Convenzione, tra cui, in particolare, a fornire la propria collaborazione al Concessionario, laddove richiesta, ai fini del conseguimento delle Altre Autorizzazioni, se necessarie, e a porre in essere le formalità e gli adempimenti, per legge non delegabili, ai fini dell'acquisizione delle stesse.
2. In particolare, il Concedente, per quanto di propria competenza, s'impegna a collaborare per:
 - a. l'ottenimento dell'Accreditamento da parte del Concessionario;
 - b. il rilascio delle Altre Autorizzazioni. A tale proposito, il Concedente si obbliga alla tempestiva adozione delle Altre Autorizzazioni e delle approvazioni di propria competenza, nonché degli atti e provvedimenti necessari alla realizzazione degli Interventi e all'erogazione del Servizio.
3. Il Concedente è titolare dei poteri di controllo sull'attuazione della Concessione e, pertanto, previa comunicazione al Concessionario, potrà esercitare le forme di verifica e controllo che riterrà opportune in merito all'accertamento del corretto andamento del Servizio, fermi restando i flussi informativi e le procedure previste nell'ambito del SSN/SSR, come indicati nel Capitolato Servizi. A tal fine, è istituito

il sistema di monitoraggio, di cui all'art. 34 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] della Convenzione.

SEZIONE IV – AVVIAMENTO

Art. 15 - CONSEGNA DEI LOCALI

1. Con la sottoscrizione del Verbale di Consegna, il Concessionario prende in consegna i Locali per la realizzazione degli Interventi e l'esecuzione del Servizio.
2. Dalla data del Verbale di Consegna prende avvio l'efficacia della Concessione e la relativa durata. Il Verbale di Consegna determina, altresì, l'avvio dell'efficacia delle obbligazioni assunte dalle Parti mediante il Contratto di Locazione.
3. Il Verbale di Consegna può essere sottoscritto solo previo ottenimento dell'Accreditamento, da parte del Concessionario, in relazione al Servizio.
4. Dalla data del Verbale di Consegna cominciano a decorrere i termini previsti nel cronoprogramma presentato in sede di Offerta per la conclusione degli Interventi Prodromici, per l'avvio del Servizio e per il completamento degli eventuali Interventi Successivi.

Art. 16 - AVVIO DELL'ESECUZIONE

1. A seguito della consegna dei Locali, secondo quanto stabilito dall'art. 15 [CONSEGNA DEI LOCALI] della Convenzione, il Concessionario deve porre in essere tutte le attività necessarie a garantire l'avvio del Servizio entro il termine stabilito nel cronoprogramma presentato in sede di Offerta, che, comunque, non può superare i 2 (due) mesi a partire dalla data del Verbale di Consegna.
2. In particolare, il Concessionario deve porre in essere, entro il termine indicato al comma precedente del presente articolo, gli Interventi Prodromici, volti a fornire i Locali di tutto l'occorrente essenziale, secondo le dotazioni minime previste nel Capitolato Servizi e, in particolare, le Apparecchiature Minime per lo svolgimento degli Esami.

Art. 17 - APPROVAZIONI E ALTRE AUTORIZZAZIONI

1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di collaborazione in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 14 [ULTERIORI ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE] della Convenzione, spetta al Concessionario attivarsi - in proprio, o in nome e per conto del Concedente - per ottenere, dagli enti competenti, l'Accreditamento, l'eventuale Autorizzazione per le Attività Private Autorizzate e le Altre Autorizzazioni, ove necessarie, per l'esecuzione degli Interventi, compresa la messa in funzione e avvio clinico delle Apparecchiature Radiologiche.
2. Per tutti i documenti, prodotti dal Concessionario che, ai sensi della Convenzione, necessitano di approvazione da parte del Concedente, la stessa deve essere rilasciata, o negata, entro il termine complessivo di 30 (trenta) giorni dalla consegna dei relativi elaborati, da parte del Concessionario, completi delle necessarie richieste. Tale termine non include i tempi necessari al conseguimento delle eventuali Altre Autorizzazioni. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni alla documentazione presentata, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della stessa documentazione modificata.
3. Laddove il termine, di cui al comma 2 del presente articolo - al netto delle eventuali interruzioni e dei tempi necessari per ottenere le Altre Autorizzazioni -, sia superato di più di 10 (dieci) giorni, per motivi non imputabili al Concessionario, né attribuibili ad altre autorità competenti diverse dal Concedente, il Concessionario potrà verificare se tale slittamento comporti una Variazione dell'Equilibrio per Fatto del Concedente, nel qual caso potrà chiedere la Revisione, ai sensi dell'art. 9 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione, ove ne ricorrano i presupposti.
4. Nel caso di mancato, o ritardato, rilascio dell'Accreditamento, dell'Autorizzazione, o delle Altre Autorizzazioni, per motivi non imputabili al Concessionario, né al Concedente, tale da determinare uno slittamento dei tempi di realizzazione degli Interventi o di attivazione del Servizio superiore di 50

(cinquanta) giorni, rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, presentato in sede di Offerta, si applicano le disposizioni dell'art. 23 [FORZA MAGGIORE] della Convenzione.

SEZIONE V – INTERVENTI E ALLESTIMENTI

Art. 18 – INTERVENTI

1. Gli Interventi - relativi all'installazione delle Apparecchiature Radiologiche, del Sistema Informativo e degli Arredi e Accessori, nonché di tutto quant'altro eventualmente necessario alla prestazione del Servizio nei Locali - sono realizzati a cura del Concessionario, secondo quanto previsto dal Capitolato Servizi e con le modalità e tempistiche specificate nell'Offerta.
2. L'attività di installazione comprende tutte le attività necessarie, ad eccezione di quelle di rimozione e smaltimento delle Apparecchiature Esistenti, a carico del gestore precedente, che devono essere state completate alla data del Verbale di Consegna.
3. Il Concessionario, se così specificato in sede di Offerta, può prevedere - fermo restando il completamento degli Interventi Prodromici necessari per avviare il Servizio, ai sensi dell'art. 16 [AVVIO DELL'ESECUZIONE] della Convenzione - un programma di Interventi Successivi volti alla sostituzione o integrazione delle Apparecchiature Radiologiche, secondo un piano di rinnovo graduale, che preveda tempistiche definite e verificabili, nonché adeguatamente rispecchiate nel PEF Contrattuale e nel cronoprogramma presentato in sede di Offerta. In questa ipotesi, le attività cliniche non devono subire interruzioni, o rallentamenti, a causa dell'esecuzione degli Interventi Successivi e il Concessionario deve assicurare, comunque, la continuità del Servizio, anche mediante una differente distribuzione delle attività tra i diversi Poli..
4. Le tempistiche e modalità di installazione devono, in tutti i casi, essere coerenti con le specifiche tecniche delle Apparecchiature Radiologiche, come indicate nel Capitolato Servizi, nonché con le esigenze funzionali e organizzative del Servizio.
5. Il completamento degli Interventi deve avvenire entro i termini stabiliti nel cronoprogramma presentato in sede di Offerta. In caso contrario, l'AUSL applicherà una penale, ai sensi dell'art. 26 [PENALI] della Convenzione e dell'Allegato 4 al Capitolato Servizi, per ritardo nell'installazione, o nell'avvio del Servizio, secondo i casi.

Art. 19 - COLLAUDI

1. Terminata l'installazione delle Apparecchiature Radiologiche, del Sistema Informativo e degli Arredi e Accessori, il relativo collaudo funzionale, finalizzato alla loro messa in esercizio, è svolto secondo le istruzioni della casa costruttrice, in conformità con le norme applicabili e di quanto previsto nel Capitolato Servizi, alla presenza del DEC.

SEZIONE VI - GESTIONE

Art. 20 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario deve avviare il Servizio, a partire dal termine stabilito all'art. 16 [AVVIO DELL'ESECUZIONE] della Convenzione, a seguito del positivo esito dei collaudi relativi agli Interventi Prodromici a valle dell'installazione delle Apparecchiature Minime, di cui all'art. 19 [COLLAUDI] della Convenzione.
2. Il Servizio può essere avviato anche separatamente in ciascuno dei Poli - secondo quanto previsto nel Capitolato Servizi in relazione alle "*Comunicazioni di avvio del Servizio*" per ciascuno dei Poli - purché lo stesso sia, comunque, attivato e a regime in tutti i Poli entro il termine di cui all'art. 16 [AVVIO DELL'ESECUZIONE] della Convenzione.
3. Qualora i ritardi occorsi in occasione dell'avvio del Servizio non siano imputabili al Concessionario, lo stesso potrà richiedere la Revisione, ai sensi dell'art. 9 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE]

della Convenzione, purché ne ricorrano i presupposti, ivi definiti. Laddove, di converso, il ritardo sia imputabile al Concessionario, l'AUSL applicherà una penale, ai sensi dell'art. 26 [PENALI] della Convenzione e dell'Allegato 4 al Capitolato Servizi.

Art. 21 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. In relazione alle modalità di gestione del Servizio, si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dal Capitolato Servizi, e dai relativi Allegati, con le eventuali migliorie previste nell'Offerta.
2. Lo svolgimento del Servizio avviene secondo le regole dell'arte, in applicazione della massima diligenza professionale, coerentemente ai LS previsti dal Capitolato Servizi e in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'Accreditamento.

Art. 22 – ATTIVITÀ PRIVATE AUTORIZZATE

1. A partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario potrà notificare all'AUSL una lista delle prestazioni sanitarie che intende svolgere al di fuori del SSN/SSR, nei Locali, incluse le modalità, gli orari e le tariffe previste, che comprenderanno una quota a tariffazione agevolata, prenotabile tramite CUP – con percorso dedicato – e una quota a tariffe stabilite liberamente dal Concessionario, prenotabili direttamente presso i Poli, secondo un percorso definito e chiaramente separato. Le tariffe applicate per le Attività Private Autorizzate dovranno essere, in ogni caso, superiori alle corrispondenti tariffe da Nomenclatore Regionale.
2. Ove l'AUSL, entro 20 (venti) giorni dalla notifica, non si sia opposta - sulla base di una valutazione di compatibilità, in termini di orari e modalità, con il Servizio - all'avvio delle attività oggetto della stessa, queste si considereranno approvate e il Concessionario potrà avviare le Attività Private Autorizzate presso i Locali. In caso di opposizione dell'AUSL, che dovrà essere motivata e sottoposta a contraddittorio, il Concessionario potrà notificare una lista emendata di attività.
3. Le modalità di erogazione delle prestazioni in regime di Attività Private Autorizzate, in termini di giorni ed orari di apertura, nonché di tipologia di prestazioni erogate, saranno sottoposte a controllo da parte dell'AUSL - ai sensi dell'art. 33 [POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLI DEL CONCEDENTE IN CORSO DI ESECUZIONE] della Convenzione - circa la rispondenza con le modalità di erogazione comunicate e approvate ai sensi del presente articolo. In caso di difformità riscontrate, l'AUSL comunicherà i propri rilievi al Concessionario, che dovrà conformarvisi, pena la revoca dell'approvazione, di cui al comma 2 del presente articolo.

SEZIONE VII - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 23 - FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne deve dare immediata comunicazione scritta all'altra Parte, con le modalità di cui all'art. 46 [COMUNICAZIONI] della Convenzione, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte deve, altresì, indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individuano, in contraddittorio, le possibili azioni comuni di risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.
3. Fermo restando quanto sopra, qualora, in seguito a un evento di Forza Maggiore, o altro evento non imputabile al Concessionario, quest'ultimo non sia in grado di realizzare, o completare, gli Interventi, oppure di prestare, in tutto o in parte, il Servizio, il Concessionario deve fornire al Concedente, nell'informativa di cui al comma 1 del presente articolo, la descrizione degli Interventi, o delle prestazioni facenti parte del Servizio, o delle parti di essi, che non possono essere eseguiti a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere eseguiti, seppure parzialmente.

4. Entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente può chiedere eventuali chiarimenti, e sollevare eccezioni nei successivi 10 (dieci) giorni, circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione alle prestazioni e attività non eseguibili.
5. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti hanno 30 (trenta) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per disciplinare la ripresa dell'esecuzione degli Interventi o del Servizio interessati dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applica le penali, di cui all'art. 26 [PENALI] della Convenzione.
6. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti, o non sollevi eccezioni, sulla informativa inviata dal Concessionario, entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, il Concessionario medesimo deve, comunque, continuare a eseguire gli Interventi o le prestazioni del Servizio non impediti dall'evento di Forza Maggiore, indicati nell'informativa.
7. Un evento di Forza Maggiore che determini una sospensione degli Interventi, o del Servizio, parziale, e/o totale per un periodo complessivamente inferiore a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, di detto evento, non comporterà alcun prolungamento della validità della Concessione, ma solo la proroga dei termini posti a tutela del Concedente in relazione all'avvio del Servizio. In caso di sospensione, tra i 10 (dieci) giorni e i 30 (trenta) giorni, il Concessionario avrà diritto, esclusivamente, ad un'automatica proroga dei rilevanti termini di Concessione per un periodo pari a quello della sospensione. Qualora, invece, la sospensione si protragga per oltre 30 (trenta) giorni e fino ai 90 (novanta) giorni, il Concessionario potrà anche richiedere la rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario, con le modalità di cui all'art. l'art. 9 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione, qualora ne ricorrano i presupposti.
8. In caso di Forza Maggiore protratta per più di 90 (novanta) giorni, ciascuna delle Parti può richiedere la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1463 Cod. Civ. e, in tal caso, si applicano le previsioni dell'art. 43 [RECESSO] della Convenzione.
9. Qualora un evento di Forza Maggiore, pur non comportando l'interruzione delle prestazioni, determini una riduzione della domanda di Esami, riscontrata su un determinato mese, tale da comportare - o da poter comportare, se ulteriormente prolungata - una Variazione dell'Equilibrio ai sensi dell'art. 2 [DEFINIZIONI], comma 1, lett. tt) della Convenzione, il Concessionario può richiedere l'attivazione della procedura di cui all'art. 9 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione. In tali ipotesi, le Parti potranno, nelle more della definizione del procedimento di Revisione, e al fine di garantire la continuità del Servizio, concordare una deroga temporanea alle modalità di pagamento, di cui all'art. 27 [PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE] della Convenzione, a partire dal mese successivo a quello in cui si sono manifestati gli effetti dell'evento di Forza Maggiore - segnalati mediante la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo -, prevedendo il pagamento mensile anticipato, calcolato sulla media dei tre mesi precedenti la segnalazione. Al termine del periodo fissato per la deroga, o, al più tardi, della situazione segnalata di riduzione o blocco della domanda, determinata dall'evento di Forza Maggiore, gli eventuali pagamenti versati anticipatamente e non corrispondenti agli Esami effettivamente erogati saranno contabilizzati a credito del Concedente, nell'ambito del procedimento di Revisione di cui all'art. 9 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione.

Art. 24 - SOSPENSIONI

1. Il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico, e/o logistico, connesse all'espletamento delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione degli Interventi in qualunque momento, con conseguente proroga dei termini di esecuzione degli stessi. Ove ciò determini un ritardo nell'avvio del Servizio, si applica quanto previsto in caso di sospensione del Servizio, al comma 3 del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 [FORZA MAGGIORE] della Convenzione, il Concedente si riserva, in ogni momento, la facoltà di richiedere - mediante apposita comunicazione effettuata con le

- modalità, di cui all'art. 46 [COMUNICAZIONI] della Convenzione - la sospensione totale, o parziale, del Servizio per motivi di pubblico interesse, o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per comprovate ragioni tecnologiche, dando preavviso scritto al Concessionario, non inferiore a 15 (quindici) giorni, salvo casi di emergenza. La sospensione del Servizio è, comunque, sottoposta alle limitazioni determinate dalla sua qualifica di servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146 e ss.mm.ii.
3. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del Servizio, e gli obblighi del Concessionario in merito alla continuità del Servizio, di cui al comma 2 del presente articolo, nelle ipotesi di sospensione del Servizio:
 - a. qualora la sospensione ecceda i 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla comunicazione, di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di validità della Convenzione si intende prorogato automaticamente di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, è prorogato di comune accordo tra le Parti;
 - b. qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una Variazione dell'Equilibrio, il Concessionario, al fine di ripristinare l'Equilibrio Economico-Finanziario medesimo, può chiedere di avviare la procedura di Revisione, di cui all'art. 9 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione.
 4. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun caso, il Concessionario può sospendere unilateralmente l'esecuzione degli Interventi o del Servizio, fermo restando quanto previsto per i casi Forza Maggiore, di cui all'art. 23 [FORZA MAGGIORE] della Convenzione.

SEZIONE VIII - CORRISPETTIVI E PENALI

Art. 25 - LIVELLI STANDARD

1. Le prestazioni che il Concessionario deve eseguire, nell'ambito degli Interventi e del Servizio, devono garantire il rispetto dei LS, descritti nel Capitolato Servizi.
2. La specificazione degli inadempimenti che comportano, relativamente alle attività oggetto della Concessione, l'applicazione delle penali, nonché l'entità delle stesse, sono disciplinate nel Capitolato Servizi.
3. Tuttavia, ove fossero rilevati inadempimenti ulteriori, non espressamente indicati nel Capitolato Servizi, è, comunque, facoltà dell'AUSL applicare le penali, in misura proporzionata all'inadempimento riscontrato e previo contraddittorio con il Concessionario, ai sensi dell'art. 26 [PENALI] della Convenzione.

Art. 26 - PENALI

1. Il RUP, verificato il mancato raggiungimento dei LS, con le modalità previste dall'art. 34 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] della Convenzione, o l'inadempimento a specifici obblighi contrattuali, o di legge, avvia il procedimento descritto nell'Allegato 4 al Capitolato Servizi.
2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale, o laddove, anche a seguito di contestazione, la stessa sia applicata dall'AUSL, gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno corrisposti dal Concessionario a mezzo di pagamento diretto in favore del Concedente, o dedotti dai corrispettivi dovuti, alla prima scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulle garanzie, di cui agli artt. 29 [GARANZIA DEFINITIVA] e 30 [GARANZIA EX ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE] della Convenzione.
3. Ove il Concessionario contesti, nei termini e con le modalità di cui all'Allegato 4 al Capitolato Servizi, l'applicazione e/o la misura della penale, il RUP lo convoca, entro 3 (tre) giorni dall'avvenuta contestazione, e promuove l'esame della questione, alla presenza del Comitato tecnico di monitoraggio, di cui all'art. 34 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] della Convenzione, al

fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il RUP procede all'irrogazione della penale.

4. Oltre a quanto specificamente previsto nel Capitolato Servizi, qualora, a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si renda necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale è maggiorata di una percentuale pari al 10% (dieci per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato all'AUSL.
5. Resta, in tutti i casi, salva la facoltà del Concedente di risolvere la Convenzione per inadempimento del Concessionario, qualora l'inadempimento - in un anno qualsiasi - comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore, complessivamente, al 10% (dieci per cento) del valore dei ricavi annuali previsti nel PEF contrattuale, al netto dell'IVA.

Art. 27 - PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, determinati sulla base delle previsioni di cui al Capitolato Servizi, in applicazione delle Tariffe Offerte, sono versati al Concessionario, con cadenza mensile posticipata, a partire dalla data di avvio del Servizio, ai sensi dell'art. 20 [ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO] della Convenzione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, commi 5, 5-bis e 6 del Codice, in relazione al caso di inadempienze contributive o retributive, e relative trattenute, i pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura fiscale, con modalità elettronica, nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., mediante bonifico bancario sul conto (...) e previa indicazione di CIG nella causale di pagamento. A tal fine, il Concessionario indica i seguenti soggetti abilitati a operare sul suddetto conto: (...).
3. Ai fini della fatturazione elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii., il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura è: (...).
4. Il pagamento è effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è emessa la fattura. Alla scadenza del predetto termine, in mancanza del pagamento, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 28 - PAGAMENTO SALDO

1. Il Concedente procede al pagamento del saldo finale e allo svincolo delle garanzie prestate dal Concessionario, ai sensi degli artt. 103 e 183, comma 13 del Codice - come disciplinate dagli artt. 29 [GARANZIA DEFINITIVA] e 30 [GARANZIA EX ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE] della Convenzione -, successivamente all'emissione del certificato di conformità, ai sensi dell'art. 45 [VERIFICA DI CONFORMITÀ] della Convenzione e dell'art. 102 del Codice, previa prestazione, da parte del Concessionario, della garanzia per il saldo, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice, con le modalità ivi previste, secondo lo schema tipo 1.4 del DM Garanzie.

SEZIONE IX - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 29 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Le Parti danno atto che il Concessionario ha provveduto a costituire la garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice, con (...), secondo lo schema tipo 1.2 del DM Garanzie.
2. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato, o inesatto, adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione. Resta espressamente inteso che il Concedente ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia, di cui al comma 1 del presente articolo, per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia definitiva, di cui al comma 1 del presente articolo, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benessere del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, del documento di pagamento relativo, regolarmente vistato dal Concedente, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20%

(venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dal Concedente, previa deduzione di eventuali crediti verso il Concessionario derivanti dalla Convenzione, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario deve provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Concedente.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente del presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione, previa comunicazione al Concessionario, con le modalità di cui all'art. 46 [COMUNICAZIONI] della Convenzione.
6. Nel caso di integrazione della Convenzione, ai sensi dell'art. 35 [MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA] della Convenzione, il Concessionario deve modificare il valore della garanzia, in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 30 - GARANZIA EX ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE

1. Dalla data di avvio del Servizio, ai sensi dell'art. 16 [AVVIO DELL'ESECUZIONE] della Convenzione, il Concessionario presenta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato, o inesatto, adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del Servizio, nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, previsto nel PEF contrattuale, da prestarsi con le modalità di cui all'art.103 del Codice.
2. Lo svincolo della garanzia, di cui al presente articolo, avviene con le stesse modalità previste per la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 29 [GARANZIA DEFINITIVA] della Convenzione.
3. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 31 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'art. 103 del Codice, il Concessionario si impegna a stipulare idonee polizze assicurative a copertura delle attività oggetto della Concessione. In particolare, ferme restando le coperture assicurative previste per legge in capo ai progettisti, nonché agli eventuali altri professionisti, di cui il Concessionario si può avvalere nell'ambito della Concessione, il Concessionario ha l'obbligo di stipulare:
 - a. almeno 10 (dieci) giorni prima della data del Verbale di Consegna, una polizza che copra i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione degli Interventi, oltre che i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale, o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'installazione delle Apparecchiature Radiologiche e degli Arredi e Accessori, con massimali adeguati, commisurati al rischio specifico degli Interventi (per danni da esecuzione € 2.250.000,00 (euro due milioni duecentocinquantamila/00); per responsabilità civile € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). La copertura assicurativa decorre dalla data del Verbale di Consegna e cessa alla data del positivo collaudo e messa in esercizio delle Apparecchiature Radiologiche e degli Arredi e Accessori, ai sensi dell'art. 19 [COLLAUDI] della Convenzione, o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione degli Interventi, comprensivi degli Interventi Prodromici e degli Interventi Successivi, se previsti;
 - b. prima dell'avvio del Servizio, ai sensi dell'art. 20 [ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO] della Convenzione, una polizza a copertura dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate (c.d. *All Risks*), quali le singole Apparecchiature Radiologiche, per tutta la durata della Concessione, che non escluda eventi quali incendio e furto;
 - c. prima dell'avvio del Servizio, ai sensi dell'art. 20 [ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO] della Convenzione, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per i danni involontariamente causati per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti/atti verificatisi in relazione ed in ragione dell'attività tutta oggetto del

Servizio, avente le caratteristiche e i massimali previsti dall'art. 9 del Capitolato Servizi.

2. Le Parti danno atto che i Poli, e, con essi, i Locali sono coperti da assicurazione R.C. e incendio, nell'ambito delle polizze globali, che il Concedente ha in essere per il proprio patrimonio.
3. Il Concessionario assume, in proprio, ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone, o beni, nell'esecuzione delle attività oggetto della Concessione.

SEZIONE X - VICENDE DELLA CONCESSIONE E MONITORAGGIO

Art. 32 - SUBAPPALTO E APPALTI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, per l'affidamento a terzi degli Interventi, o dei Servizi non eseguiti direttamente, deve procedere mediante contratti di subappalto a terzi, ove ne abbia dichiarato l'intenzione in sede di Offerta, oppure mediante appalti, o contratti, del Concessionario, secondo le norme applicabili.
2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate, o consorziate, per ottenere la Concessione, né le imprese ad esse collegate. Non si considerano terzi i soci della [eventuale] Società di Progetto, ai sensi dell'art. 7 [SOCIETÀ DI PROGETTO] della Convenzione, alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 184 del Codice.
3. È ammesso il subappalto degli Interventi, o di parte del Servizio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 174 del Codice, secondo quanto indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell'Offerta.
4. I soggetti indicati come subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del Codice, e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni affidate.
5. Il Concessionario si impegna, dalla data del Verbale di Consegna, ai sensi dell'art. 15 [CONSEGNA DEI LOCALI] della Convenzione, a indicare al Concedente i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori, o degli appaltatori, coinvolti negli Interventi, o nel Servizio, in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario, in ogni caso, comunica al Concedente ogni modifica di tali informazioni, intercorsa durante la durata della Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori, successivamente coinvolti negli Interventi, o nel Servizio.
6. Gli obblighi informativi, di cui al comma precedente del presente articolo, si estendono anche ai subcontraenti che non sono subappaltatori.
7. Non costituiscono subappalto le prestazioni manutentive sulle Apparecchiature Gestite, rese dalle case produttrici in favore del Concessionario, nonché le altre prestazioni - anche relative ad altri aspetti inclusi nella Convenzione -, eseguite da soggetti terzi in favore del Concessionario, in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della Gara, i cui contratti siano stati depositati presso il Concedente contestualmente alla sottoscrizione della Concessione. Resta inteso che il Concessionario medesimo è l'unico soggetto obbligato nei confronti del Concedente in relazione alla disponibilità e al funzionamento delle Apparecchiature Gestite e del Servizio.
8. Il Concessionario si impegna a far rispettare ai subappaltatori e ai subfornitori le disposizioni contenute nella normativa di riferimento per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici, con particolare riferimento alle norme retributive, previdenziali e in materia di sicurezza, nonché le norme sulla tracciabilità dei pagamenti e la fatturazione elettronica.
9. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
10. Il Concessionario si obbliga, altresì, a depositare presso il Concedente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

11. In caso di mancato, o incompleto, deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procede a richiedere al Concessionario la consegna, o l'integrazione, della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine di 10 (dieci) giorni, decorso inutilmente il quale, il subappalto non è autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

ART. 33 - POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLI DEL CONCEDENTE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Il Concedente esercita il potere di vigilanza e provvede ad effettuare i controlli, finalizzati alla verifica della corretta esecuzione degli Interventi, nonché della corretta erogazione del Servizio, attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'art. 34 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] della Convenzione.
2. Fermo restando il suddetto sistema di monitoraggio, il Concedente può effettuare ispezioni nei Locali, sulle Apparecchiature Gestite, o richiedere informazioni al Concessionario sull'andamento del Servizio, nonché delle Attività Private Autorizzate - in relazione, per queste ultime, unicamente al rispetto delle condizioni di approvazione delle stesse ai sensi dell'art. 22 [ATTIVITÀ PRIVATE AUTORIZZATE] della Convenzione - in qualsiasi momento.

Art. 34 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI

1. Il Concedente esercita il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni, di cui alla Convenzione, mediante un sistema di monitoraggio così articolato:
 - a. in relazione agli Interventi, il Concedente applica le disposizioni del Codice e delle Linee Guida concernenti i poteri del RUP e del DEC, anche ai sensi del DM Direzione Lavori;
 - b. in relazione al Servizio, il Concedente, attraverso il RUP e il DEC, verifica, con cadenza trimestrale, la rispondenza del livello delle prestazioni a quanto previsto nel Capitolato Servizi, e, in particolare ai LS, oltre alla conformità alle prescrizioni di legge e a quanto previsto dalla Convenzione, dalla Documentazione di Gara, compresa l'Offerta, e dagli allegati da essa richiamati, nonché il rispetto degli adempimenti connessi al debito informativo ASA, di cui all'art. 11 del Capitolato Servizi, applicando, se del caso, le penali, sulla base del sistema posto in essere dal Concessionario, ai sensi dell'art. 3.10 del Capitolato Servizi, come sviluppato in sede di Offerta, e delle procedure aziendali;
 - c. il Concedente può, inoltre, effettuare ispezioni periodiche nei Locali, per verificare il livello di qualità del Servizio, comprese la Prestazioni Funzionali allo stesso, e può chiedere informazioni e trasmettere istruzioni specifiche al Concessionario, tramite il DEC, per correggere eventuali mancanze, in qualsiasi momento;
 - d. il Concessionario trasmette, annualmente, alle scadenze da concordare tra le Parti, la documentazione idonea, richiesta dal Concedente, per consentire al Concedente la verifica degli investimenti effettuati e della costante allocazione dei rischi, previsti nella Matrice dei rischi, in capo al Concessionario.
2. Il mancato rispetto degli obblighi informativi, di cui al presente articolo, rilevato ed accertato dal DEC, è sanzionato mediante l'applicazione di una penale, pari a € 100 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.
3. Per ciò che concerne il monitoraggio, di cui al comma 1.b del presente articolo, al fine di garantire un elevato *standard* qualitativo delle prestazioni oggetto della Concessione, è istituito il Comitato tecnico di monitoraggio, composto dal RUP, con funzioni di presidente, dal DEC e da uno, o più tecnici con competenze specialistiche, designati dal Concedente, in relazione al Servizio.

Art. 35 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Qualora sia necessario modificare gli Interventi, le Apparecchiature Gestite, o il Servizio, su richiesta

del Concedente, ciò deve avvenire entro i limiti di cui all'art. 175 del Codice, in contraddittorio tra le Parti, redigendo apposito verbale, dal quale risultino le nuove clausole, che diventeranno parte integrante della Convenzione. Le modifiche del Servizio non possono avere l'effetto di modificare la natura delle prestazioni previste in Concessione.

2. In particolare, le modifiche possono avvenire nei seguenti casi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 175, commi 1 e 4 del Codice, e nel rispetto delle condizioni ivi previste:
 - a. modifiche eventualmente previste e disciplinate nella Documentazione di Gara;
 - b. lavori e/o servizi supplementari, resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di concessionario per motivi tecnici ed economici;
 - c. modifiche imposte da circostanze non prevedibili dal Concedente utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
 - d. sostituzione del Concessionario originario, a causa delle circostanze di cui all'art. 175, comma 1, lettera d);
 - e. modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'art. 35, comma 1, lettera a) del Codice e al di sotto del 10% (dieci per cento) del valore della Concessione.
3. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, le Parti concordano che, in caso di modifiche, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applica l'art. 9 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE], comma 8 della Convenzione. Per la determinazione dei relativi prezzi, si applica la normativa vigente, ivi incluse le Linee Guida e, in particolare, il DM Direzione Lavori. Laddove, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. b) del Codice, o per esigenze sopravvenute ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. c) del Codice, ed entro i limiti ivi previsti, come richiamati al comma 1 del presente articolo, il Concedente intenda richiedere l'esecuzione di Esami ulteriori, in aumento rispetto al Piano di produzione, lo stesso fisserà un Extrabudget, al quale sarà applicata la Tariffa Offerta.
4. Le Parti riconoscono che le eventuali modifiche temporanee nelle modalità di pagamento, dovute a eventi di Forza Maggiore e disciplinate dall'art. 23 [FORZA MAGGIORE], comma 9 della Convenzione rientrano nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 175, comma 1, lett. a) del Codice, come indicato al comma 2, lett. a. del presente articolo.

Art. 36 - FALLIMENTO E VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di fallimento, si applica l'art. 110 del Codice. Laddove il Concessionario debba essere estromesso dall'esecuzione della Convenzione, si procede ai sensi dell'art. 41 [SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO] della Convenzione.
2. Con riferimento alle vicende soggettive del Concessionario, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2 del Codice, il Concedente prende atto della eventuale modificazione intervenuta - che deve essere prontamente notificata dal Concessionario, con le modalità di cui all'art. 46 [COMUNICAZIONI] della Convenzione -, con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge, ivi compresi quelli relativi all'Accreditamento.
3. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, e dell'Accreditamento, eventuali modificazioni della composizione della Società di Progetto, laddove costituita - secondo quanto previsto all'art. 184, comma 3 del Codice -, o delle percentuali di esecuzione dei Servizi, indicate in sede di Offerta, devono essere comunicate, tempestivamente, al Concedente, mediante l'invio dell'atto di modifica, redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie. Il Concedente procede all'eventuale autorizzazione della modificazione e, conseguentemente, non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo alla Convenzione.

Art. 37 - CESSIONE DEL CREDITO

1. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del Codice e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm.ii., e, pertanto, il cessionario sia una banca, o un intermediario finanziario, disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui

- oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace, e opponibile, al Concedente, qualora questi non la rifiuti, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
2. In tutti gli altri casi, rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace ed opponibile al Concedente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
 3. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Concedente, mediante atto pubblico, o scrittura privata autenticata, e deve essere notificato al Concedente.
 4. È vietata ed è, comunque, inefficace, la cessione della Concessione.

SEZIONE XI - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 38 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. La Convenzione assume efficacia dalla data del Verbale di Consegna.

Art. 39 - CAUSE DI RISOLUZIONE EX LEGE

1. Ai sensi dell'art. 176 del Codice, fermo l'esercizio dei poteri di autotutela, la Concessione cessa automaticamente quando:
 - a. il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso, ai sensi dell'art. 80 del Codice, dal procedimento di aggiudicazione della Concessione;
 - b. il Concedente abbia violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione della Concessione, il diritto dell'Unione europea, come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - c. la Concessione abbia subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 175, comma 8 del Codice.
2. Nelle ipotesi, di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, si applica l'art. 42 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE O REVOCA DELLA CONCESSIONE] della Convenzione.
4. La Concessione cessa di diritto anche in tutti i casi previsti dalle norme applicabili, compresi quelli previsti dall'art. 108, comma 2 del Codice, o dalla Convenzione.

Art. 40 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi dell'art. 176 del Codice, qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario, trova applicazione l'art. 1453 Cod. Civ.
2. Il Concedente può dar luogo alla risoluzione della Convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ., comunicata per iscritto al Concessionario, ai sensi dell'art. 46 [COMUNICAZIONI] della Convenzione, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a giorni 60 (sessanta), in caso di:
 - a. perdita dei requisiti per l'Accreditamento;
 - b. riscontro di gravi vizi nella gestione;
 - c. conclamata insolvenza del Concessionario, ovvero ove sia dichiarato il fallimento dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 [FALLIMENTO E VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO] della Convenzione;
 - d. applicazione di penali, ai sensi dell'art. 26 [PENALI] della Convenzione, per un importo che supera il 10% (dieci per cento) del valore dei ricavi annuali previsti nel PEF contrattuale, al netto dell'IVA;
 - e. mancata presentazione al Concedente di copia dei Documenti di finanziamento entro 18

- (diciotto) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione;
- f. mancata attivazione, da parte del Concessionario, di una delle coperture assicurative, previste per legge e ai sensi della Convenzione, o mancato reintegro delle garanzie, ove le stesse si siano ridotte per qualsiasi causa, fermo restando il loro progressivo svincolo.
3. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, a quest'ultimo sarà dovuto, per le sole Apparecchiature Radiologiche, Arredi e Accessori, e componenti del Sistema Informativo positivamente collaudate e per gli Esami eseguiti regolarmente, un indennizzo equivalente ai costi sostenuti dallo stesso, al netto degli eventuali ammortamenti già effettuati, qualora al momento della risoluzione risulti essere già stata avviata la gestione del Servizio. Da tale valore complessivo sarà dedotta una percentuale pari al 10% (dieci per cento) dello stesso, a titolo di penale risarcitoria.

Art. 41 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO

1. Ai sensi dell'art. 176, commi 8 e ss. del Codice, in tutti i casi di inadempimento del Concessionario, che possano dare luogo alla risoluzione della Convenzione, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 39 [CAUSE DI RISOLUZIONE *EX LEGE*] della stessa, il Concedente comunica per iscritto - con le modalità di cui all'art. 46 [COMUNICAZIONI] della Convenzione - al Concessionario, e agli enti finanziatori del medesimo, l'intenzione di risolvere il rapporto contrattuale.
2. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti, o analoghe, a quelle previste nella Documentazione di Gara, con riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro.
3. L'operatore economico subentrante deve assicurare, previo ottenimento dell'Accreditamento, la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento, originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.

Art. 42 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE O REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse, con contestuale comunicazione al Concessionario, con le modalità di cui all'art. 46 [COMUNICAZIONI] della Convenzione della revoca stessa, unitamente ai motivi. In tal caso, il Concedente deve corrispondere al Concessionario le somme di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concedente, ovvero sia revocata per motivi di pubblico interesse, non imputabili al Concessionario, a quest'ultimo spettano, ai sensi dell'art. 176, commi 4 e 5 del Codice:
 - a. il valore delle Apparecchiature Radiologiche, delle componenti del Sistema Informativo e degli Arredi e Accessori installati e positivamente collaudati, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - b. le penali e gli altri costi sostenuti, o da sostenere, in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento), del valore delle Apparecchiature Radiologiche, delle componenti del Sistema Informativo e degli Arredi e Accessori ancora da installare ovvero, nel caso in cui gli Interventi abbiano superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi, risultanti dal PEF contrattuale, per gli anni residui di gestione.
3. L'efficacia della risoluzione e della revoca della Convenzione è subordinata al pagamento, da parte del Concedente, degli importi previsti al comma 2 del presente articolo.

4. Al fine di quantificare gli importi, di cui al comma 2 del presente articolo, il Concedente, in contraddittorio con il Concessionario e alla presenza del DEC, redige apposito verbale, entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione, da parte del Concessionario, del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve, e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati, e le somme dovute al Concessionario devono essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale.
5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario, di cui al comma 2 del presente articolo, sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori. Tali somme sono indisponibili, da parte del Concessionario, fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme, di cui al comma 2 del presente articolo, in tutti i casi di cessazione della Concessione diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, quest'ultimo ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria del Servizio, incassando il relativo corrispettivo, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme.
7. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si rinvia integralmente all'art. 176 del Codice.

Art. 43 - RECESSO

1. In caso di sospensione degli Interventi, o del Servizio, per cause di Forza Maggiore, ai sensi dell'art. 23 [FORZA MAGGIORE] della Convenzione, protratta per più di 90 (novanta) giorni, o nel caso in cui, entro un periodo di 90 (novanta) giorni, non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di Revisione, ai sensi dell'art. 9 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] della Convenzione, ciascuna delle Parti può esercitare il diritto di recedere dalla Convenzione.
2. Nei casi di cui al comma precedente del presente articolo, il Concedente deve, prontamente, corrispondere al Concessionario l'importo di cui all'art. 42 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE O REVOCA DELLA CONCESSIONE], comma 2, lett. a e b, della Convenzione, con esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, o della riassunzione del Servizio in capo alla AUSL, il Concessionario dovrà proseguire, laddove richiesto dal Concedente, nella prestazione del Servizio, alle medesime modalità e condizioni della Convenzione.
4. Inoltre, fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, il Concessionario può chiedere al Concedente di continuare a gestire il Servizio alle medesime modalità e condizioni della Convenzione, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme, di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 44 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della Concessione, il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare i Locali e di facilitare il subentro del Concedente, o del nuovo concessionario, nel riacquisire la piena disponibilità dei Poli, dei materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione del Servizio.
Contestualmente, dovranno essere cedute a titolo gratuito al Concedente tutte le Apparecchiature Gestite, compresi Arredi ed Accessori, ad eccezione degli ecografi eventualmente acquisiti in sostituzione delle Apparecchiature Minime, a partire dal settimo anno di Concessione, per usura o guasto non utilmente riparabile, purché non derivante da inadempimenti degli obblighi manutentivi gravanti sul Concessionario, prontamente segnalati dal Concedente. Il concessionario subentrante - o la stessa AUSL - avrà facoltà di acquisire tali apparecchiature al corrispondente valore residuo, pari al valore netto contabile alla data di perdita di efficacia della Concessione, come da risultanze del Libro Cespiti del Concessionario.

Art. 45 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Alla scadenza della Concessione, o, comunque, al termine della gestione del Servizio, laddove successivo, il Concedente procede, ai sensi dell'art. 102 del Codice e delle Linee Guida, ad effettuare la Verifica di Conformità. La Verifica di Conformità è finalizzata a certificare che il Servizio, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali, così come specificate nella Convenzione, nel Capitolato Servizi e nell'Offerta.
2. La Verifica di Conformità è svolta sotto la supervisione del DEC ed alla presenza del RUP, dando avviso al Direttore del Servizio, attraverso le modalità di cui all'art. 46 [COMUNICAZIONI] della Convenzione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per i controlli, affinché quest'ultimo, o un suo delegato, possa intervenire.
3. La Verifica di Conformità è effettuata nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'ultimazione della prestazione.
4. All'esito della Verifica di Conformità, si procede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che è trasmesso al RUP per approvazione.
5. Il Concessionario mette a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la Verifica di Conformità.
6. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente articolo, si rimanda a quanto stabilito dal Codice e dalle Linee Guida.

SEZIONE IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 46 - COMUNICAZIONI

1. Agli effetti della Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in (...).
2. Eventuali modifiche del suddetto domicilio devono essere comunicate per iscritto e hanno effetto a decorrere dall'intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
3. Tutte le comunicazioni previste dalla Convenzione devono essere inviate in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure via PEC ai seguenti indirizzi:
 - Se al Concedente, al seguente indirizzo:
(...)
Att.: _____
Casella PEC: (...)
 - Se al Concessionario, al seguente indirizzo:
(...)
Att.: _____
Casella PEC: (...)
4. Le dette comunicazioni sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso di casella di PEC, dalla relativa ricevuta.

Art. 47 - NORME ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA, PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter del Codice antimafia, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonomo o, comunque, aventi ad oggetto incarichi professionali con *ex* dipendenti dell'AUSL, che abbiano esercitato poteri autoritativi, o negoziali, per conto della stessa AUSL nei confronti del medesimo Concessionario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Il Concessionario attesta, altresì, di rispettare - e s'impegna a continuare a rispettare - il regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4, comma 7 della l. 30 dicembre 1991, n. 412 e ss.mm.ii., nonché dalla successiva normativa emanata in materia e, in particolare, dall'art. 1 della l. 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii., secondo cui è fatto divieto alle strutture private accreditate, in *toto* o parzialmente,

di avere nel proprio organico, o a livello di consulenti, personale, medico e non, in posizione di incompatibilità.

3. **[EVENTUALE]:** Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della Convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. (...) del Codice di comportamento/Protocollo di legalità (...) - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento/Protocollo stesso.
4. A tal fine, il Concessionario dà atto che il Concedente gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. (...) del Codice di comportamento/Protocollo di legalità sopra richiamato, copia del Codice/Protocollo stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.]
5. La violazione degli obblighi, di cui al presente articolo, costituisce causa di risoluzione della Convenzione per fatto del Concessionario. Il Concedente, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate, o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 40 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO E REVOCA DELLA CONCESSIONE] della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 48 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, per sé e per i propri subcontraenti, di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., dandosi atto che, nel caso di inadempimento, la Convenzione, nonché qualsiasi subcontratto ad essa collegato e sottoposto alla previsione del presente articolo, si risolverà di diritto, *ex art.* 1456 Cod. Civ.

Art. 49 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della Convenzione è competente l'Autorità Giudiziaria di Bologna, foro competente in via esclusiva.

Art. 50 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In materia di trattamento dei dati personali, si rinvia alla Normativa Privacy e al GDPR, come vigenti, e ai relativi obblighi per il Concessionario, quali richiamati nel Capitolato Servizi.

Art. 51 - REGISTRAZIONE

1. La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della Convenzione sono a carico del Concessionario.

Art. 52 - RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla Convenzione, trovano applicazione le disposizioni normative di cui al Codice e al Cod. Civ., e le altre disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia, in particolare il D.Lgs. 502 e le relative disposizioni attuative, a livello nazionale e regionale.
2. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nella Convenzione, il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni contenute in leggi, o regolamenti, in vigore o che siano emanate durante il corso della Concessione, di volta in volta applicabili.